



**ORGANISMO PAGATORE
REGIONALE ARPEA**

***REGIME UNICO DI PAGAMENTO
REG. CE 73/2009***

***MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO
ALLA RISERVA NAZIONALE***

**Manuale procedurale
campagna 2010**



INDICE

1. Premessa	3
2. Riferimenti normativi	3
2.1. Normativa comunitaria	3
2.2. Normativa nazionale	3
3. Accesso alla riserva nazionale	6
3.1 Presentazione della dichiarazione	6
3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA	6
3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA	6
3.2. Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale	7
3.3 Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale	8
3.4 Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale	14
3.5 Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale	15
4 Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale	16
5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003	17
6 ALLEGATI	19



1. Premessa

Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 per la campagna 2010.

2. Riferimenti normativi

2.1. Normativa comunitaria

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche.

Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo e successive modifiche.

2.2. Normativa nazionale

Decreto N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

Decreto Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005"

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005



Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive –

Contratti di affitto di lunga durata.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

DECRETO Dirigenziale n. A/129 del 28 marzo 2007

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

DECRETO ministeriale del 2 gennaio 2008

Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

DECRETO Dirigenziale n. 3529 del 31 marzo 2008

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche ed integrazioni alla Circolare Agea ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007.

DECRETO Direttoriale del 27 marzo 2009

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale del 24 marzo 2005.

DECRETO ministeriale del 7 maggio 2009

Modificazioni al decreto D/118 del 24 marzo 2005, concernete la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2009.882 del 8 giugno 2009

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche ed integrazioni alla Circolare Agea ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008.

DECRETO Direttoriale Mipaaf N. 3478 del 23 marzo 2010

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, a decorrere dal 2010.

CIRCOLARE AGEA n. 542 del 16 luglio 2010

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010.



DECRETO Mipaaf del 13 maggio 2010

Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2005.



3. Accesso alla riserva nazionale

L'accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dal Capo 2, Sezione 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009.

3.1 Presentazione della dichiarazione

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nel presente manuale e che abbiano presentato la domanda unica di pagamento entro il 17 maggio 2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1122/2009.

La dichiarazione di accesso alla riserva nazionale, oggetto del presente manuale, è un allegato alla domanda unica e deve essere presentata entro il **10 settembre 2010**.

Le aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'ARPEA presentano le dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale 2010 secondo le modalità in appresso indicate.

3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale presso il CAA, che avrà l'obbligo di archiviare la dichiarazione cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la dichiarazione verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del S.I.A.P. entro i termini previsti dal presente manuale.

3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva 2009, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla secondo le seguenti modalità. I produttori interessati da tale modalità dovranno accedere al Sistema Informativo dell'ARPEA così come specificato nel Manuale Procedurale per la Presentazione della Domanda Unica 2010 senza la necessità di doversi nuovamente autoregistrare.

La domanda, compilata direttamente dal beneficiario su S.I.A.P., deve essere controllata per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA", stampata da sistema, sottoscritta dal beneficiario e recapitata, con fotocopia di documento di identità valido e con la documentazione richiesta per le singole fattispecie, direttamente all'ARPEA, che la protocolla all'atto della ricezione presso i propri uffici, entro il **10 settembre 2010**.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, le Comunità Montane ed i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità. Si precisa che per il caricamento su S.I.A.P. il beneficiario non potrà usufruire della consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di ARPEA.



3.2 Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, l'art. 1 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010 individua le fattispecie secondo la seguente tabella di ammissibilità:

Categoria di agricoltori	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla Riserva
Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2010 (non hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva in almeno una delle campagne tra il 2005 e il 2009)	<u>Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4</u>
Agricoltori che hanno già avuto accesso al regime di pagamento in almeno una delle campagne tra il 2005 e il 2009 (hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva)	<u>Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, limitatamente alle seguenti casistiche di cui al successivo paragrafo 4:</u> B.1.4 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento nel 2009 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2009 B.1.5 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime unico di pagamento dal 2010 B.4.4. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2009 B.4.5. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2010 B.6 provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie C Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo D agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore



3.3 Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, è possibile richiedere l'accesso alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.

A. Nuovi agricoltori

La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dall'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1120/2009 e dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31/12/02, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno.

Tenuto conto della classificazione già adottata per l'accesso alla riserva nazionale nelle campagne precedenti, la codifica di questa fattispecie è la seguente:

A.2 Nuovi agricoltori dal 2010

Sono i nuovi agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva, per la prima volta, nel 2010.

L'agricoltore, sia persona fisica che giuridica, che si trova in tale fattispecie:

a) deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, lettera l) del reg. (CE) n. 1120/2009, sotto propria responsabilità, che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica devono dichiarare di non aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.3 della circolare AGEA ACIU.2009.882; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

L'Organismo Pagatore ARPEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento assegna titoli per ettaro sulla base dei criteri di priorità indicati nel DM 13 maggio 2010 calcolati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, come modificato dal D.M. del 7 maggio 2009, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

B. Agricoltori in situazioni particolari.

Per il 2010 è consentito l'accesso alla riserva nazionale nei seguenti casi:

1. trasferimento di terre date in affitto;
2. acquisto di terreni dati in locazione;
3. provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.



B.1 Trasferimento di terre date in affitto

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del DM D/118/2005 e dall'articolo 4 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver ricevuto tramite trasferimento a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione.

Inoltre, il Reg. CE n. 1120/09 all'art. 20, comma 2, stabilisce che l'agricoltore acquirente è “[...]qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda [...] nell'ambito di una successione effettiva o anticipata [...]”.

La fattispecie è suddivisa su due tipologie di accesso:

B.1.4 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento nel 2009 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2009

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nel 2009, limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al 9 giugno 2009.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Arpea la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;
- c) deve indicare tutte le superfici relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B.1.5 Trasferimento di terre date in affitto a soggetti che accedono al regime unico di pagamento dal 2010

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2010 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nel 2009.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, specificando quale sia esattamente la causale invocata;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Arpea la documentazione attestante il titolo di possesso e che giustifichi il motivo di acquisizione a titolo definitivo o temporaneo dei terreni che erano stati dati in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, nonché la documentazione attestante la locazione a terzi nel periodo di riferimento;
- c) deve indicare tutte le superfici relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore Arpea verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di



cui all'articolo 2 del DM D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

B.4. Acquisto di terreni dati in locazione

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall'articolo 5 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

La fattispecie è limitata alla seguente tipologia di accesso:

B.4.4. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento in una o più delle campagne precedenti per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 9 giugno 2009

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Arpea la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

I contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione.

I contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili.

I contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2009 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

B.4.5. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che partecipano al regime unico di pagamento dal 2010

Riguarda gli agricoltori che presentano la domanda unica nel 2010 e non hanno presentato né domanda unica, né domanda di fissazione, nelle campagne precedenti.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;
- b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo pagatore la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento; i contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione; i contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un



contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili; i contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 9 giugno 2009 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

L'Organismo Pagatore ARPEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 23 del Regolamento (CE) n.1120/2009 e dall'articolo 6 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, in almeno uno degli anni tra il 2005 e il 2009.

La fattispecie è suddivisa in due tipologie di accesso:

B.6.1 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso con l'amministrazione

L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un quantitativo di riferimento superiore (superfici, capi, produzione), può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore Arpea il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro basati sulla media degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

La domanda di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'Arpea.

B.6.2 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso tra le parti

L'agricoltore che è in possesso di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria attraverso la quale ottiene la disponibilità di terreni condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero la disponibilità di terreni concessi dall'autorità giudiziaria, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1120/2009;



b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore ARPEA il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l'agricoltore richiedente;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

L'Organismo di Coordinamento calcola titoli per ettaro basati **sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquisiti e la media regionale di cui all'articolo 2 del D.M. n. D/118/2005**, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione.

C. Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.73/2009 e dall'articolo 3 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

Non è consentito richiedere titoli a valere sulla riserva agli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del DM n. 1628 del 3 agosto 2004.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione in una delle campagne precedenti.

L'agricoltore, nel periodo di riferimento, deve avere:

1) condotto superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento che ne impediva l'utilizzo per la richiesta dei premi comunitari seminativi, tabacco, zucchero, olio, agrumi e pomodoro.

Come indicato dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005, così come integrato dal D.M. del 7 maggio 2009, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono:

a) avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinare, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

E' consentito richiedere titoli per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 9 giugno 2009.

Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'OP ARPEA la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;



c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.3 della circolare AGEA ACIU.2009.882, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

2) svolto attività agricola, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, ed abbia ricevuto un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che gli sarebbe stato attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento.

Come specificato al precedente punto 1), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici. In tale ambito rientrano anche i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR). I programmi devono avere come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Arpea la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione.

L'Organismo Pagatore ARPEA, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

L'Organismo di coordinamento calcola titoli per ettaro secondo i criteri di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005 così come modificato dal D.M. del 7 maggio 2009, e pertanto:

a) relativamente al caso di cui alla precedente lettera A, la media regionale si applica per l'attribuzione di titoli all'aiuto agli agricoltori con superfici ammissibili per le quali non possiedono titoli.

b) relativamente al caso di cui alla precedente lettera B, la media regionale non si applica per gli agricoltori che aderiscono ad un programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso ad una forma di pubblico intervento, ai quali è stato assegnato, mediante tale intervento, un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtù dell'attività agricola svolta durante il periodo di riferimento. In tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi proporzionale all'attività agricola che è stata mantenuta rispetto al periodo di riferimento e per la quale non hanno ricevuto importi.

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.73/2009, dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1120/2009, dall'articolo 2, paragrafo 3, del DM D/118/2004 e dall'articolo 3 del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010.

L'agricoltore deve avere attualmente a disposizione delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 34 e 38 del Regolamento (CE) 73/2009, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nelle campagne precedenti. Come disposto dall'art. 1, comma 4, del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005 (integrato dal D.M. 7 maggio 2009), i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR).

Sono ammessi i programmi , che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;



b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti.

Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 73/2009 e di trovarsi attualmente nella disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;

b) deve rendere o aver reso disponibile all'Organismo Pagatore la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.3 della circolare AGEA ACIU.2009.882, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b), che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio;

d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.3 della circolare AGEA ACIU.2009.882; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti.

Il numero di ettari indicati al precedente punto d) non può essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 33 lettera a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c). Per chiarire con un esempio:

se la superficie ammissibile del periodo di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perché coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non può essere inferiore a 80 ettari.

*La differenza di cui sopra non può essere inferiore al 50% del numero totale di **ettari che detenevano (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.***

L'Organismo Pagatore ARPEA verifica, in sede istruttoria, le condizioni di ammissibilità e trasmette all'Organismo di coordinamento i dati delle domande di accesso e gli esiti della relativa istruttoria.

Pertanto il produttore cede i titoli in suo possesso alla riserva nazionale. L'Organismo di Coordinamento assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d), con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 73/2009.

3.4 Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni che il produttore deve rilasciare relativamente alla specifica fattispecie nella quale ricade, sono riportate in modo puntuale all'interno del modulo di dichiarazione.

Pertanto, barrando il riquadro corrispondente alla fattispecie invocata, l'agricoltore perfeziona la propria dichiarazione.



3.5 Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale

La documentazione giustificativa necessaria per l'accesso alle diverse fattispecie è descritta nell'Allegato1 – Elenco dei documenti giustificativi da presentare per l'accesso alla riserva nazionale – che contiene, in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva, le seguenti informazioni:

- colonna A: codifica di ciascuna fattispecie di accesso alla riserva nazionale in base al presente manuale;
- colonna B: definizione della fattispecie ai sensi del Decreto Direttoriale del 23 marzo 2010 e del presente manuale;
- colonna C: in relazione a ciascuna fattispecie, elenco delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inserite nella domanda di accesso alla riserva;
- colonna D: per le fattispecie A, B, C e D, elenco delle dichiarazioni da produrre in allegato alla domanda di accesso alla riserva;
- colonna E: descrizione della fattispecie giuridica (ad esempio contratto di affitto, compravendita, atto di donazione, ecc) a supporto delle richieste di accesso alla riserva per gli agricoltori che si trovano in situazioni particolari ai sensi dell'art. 41, par. 4 del reg. (CE) 73/2009;
- colonna F: per le diverse fattispecie, elenco della documentazione giustificativa da presentare.

3.6. Superfici ammissibili

Così come disposto dal Decreto Direttoriale del 27 marzo 2009 all'art. 7, comma 1, “è consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro. Il limite di un ettaro non si applica alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 6”, ovvero alle fattispecie di cui al punto 3.3, lettere B.6 e D., del presente manuale.

Il D.M. del 7 maggio 2009 integra l'art. 1 del D.M. n. D/118 del 24 marzo 2005, con il comma 2 che definisce la superficie ammissibile “[...] qualunque superficie agricola ai sensi dell'art. 2, lettera h), del Reg. CE n. 73/2009, escluse le superfici destinate a colture forestali o a colture permanenti diversi da oliveti e agrumeti [...]”

Ai fini della richiesta di accesso alla riserva nazionale, le superfici agricole aziendali sono suddivise secondo la seguente tabella di ammissibilità:

Superficie agricola	Condizioni di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Seminativi ai sensi della lettera D dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002	<u>Sono ammissibili</u> per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009
Prati Permanenti e Pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 F/1 (Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri)	<u>Sono ammissibili</u> per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 <u>limitatamente alle aziende</u> per le quali, <u>alla data di presentazione della domanda di accesso alla</u>



	<u>riserva, risulti nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina almeno un "codice allevamento" relativo alle specie bovina, bufalina o ovina e caprina</u>
Prati Permanenti e Pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 F/2 (Pascoli magri)	<u>Sono ammissibili</u> per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 <u>limitatamente alle aziende per le quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risulti nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina almeno un "codice allevamento" relativo alle specie bovina, bufalina o ovina e caprina</u> e con le seguenti considerazioni delle superfici condotte: 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante, con tara del 20% 50% delle superfici per i pascoli arborati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara 50%
Coltivazioni Permanenti ai sensi della lettera G dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002: G/2 Agrumeti G/3 Oliveti	<u>Sono ammissibili</u> per l'accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni previste ai sensi degli articoli 34 e 38 del regolamento (CE) n. 73/2009

4 Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale

I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi:

1. controlli amministrativi;
2. controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Relativamente al punto 2 si precisa quanto segue:

- il controllo del coefficiente di densità sulle superfici a pascolo previsto per le fattispecie A, B, C riguarda le sole superfici dichiarate per l'accesso alla riserva e prende in considerazione i capi medi detenuti nel registro di stalla risultante nell'anagrafe zootecnica, relativamente ai capi bovini e ovicaprini, nel periodo 16.05.2009 -15.05.2010;
- il controllo della dichiarazione del nuovo produttore del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) 1120/2009 viene effettuato sul 100% dei richiedenti con la base dati delle domande del SIAN. Per quanto riguarda le persone giuridiche, che devono avere i soci controllanti la società nella posizione di non aver esercitato l'attività



agricola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, si procederà con l'estrazione a campione di un certo numero di richieste per la verifica puntuale delle dichiarazioni relative.

5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento

L'ARPEA istituita per lo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore Regionale, informa che per le attività istituzionali vengono richiesti diversi dati personali che verranno trattati dall'ARPA per le seguenti finalità:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAP.

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAP a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti



collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

Titolarità del trattamento

Titolare del trattamento è l'ARPEA nella sua attività di Organismo Pagatore Regionale.

La sede di ARPEA è in Via Bogino 23, 10123 Torino.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:

<http://www.arpea.piemonte.it>

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali,
 - b) delle finalità e modalità del trattamento,
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
 - d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
3. ottenerne:
 - a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



6 ALLEGATI